



# COMUNE DI GALATRO

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*  
PIAZZA VITTORIO VENETO 1 – 89054 GALATRO (RC)  
PEC [comgalatro.protocollo@pec.it](mailto:comgalatro.protocollo@pec.it) - TEL. 0966/903041

## UFFICIO ELETTORALE

### **Elezioni Regionali del 5 e 6 ottobre 2025**

#### **AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO AGGIUNTIVO DI ELETTORI DISPONIBILI A SVOLGERE L'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO NELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI.**

Il Comune di Galatro ritiene opportuno predisporre un elenco aggiuntivo di propri elettori disponibili a subentrare nell'esercizio delle funzioni di componente di seggio in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali, nell'ipotesi che non sia possibile la sostituzione da parte della Corte d'Appello.

Gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Galatro, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non si trovino in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 23 del D.P.R. 570/60 più sotto riportato e all'art. 38 del T.U. n. 361/1957, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire i Presidenti di seggio impossibilitati a svolgere l'incarico.

La comunicazione, redatta utilizzando l'apposito modello allegato, dovrà essere inviata, insieme ad una copia del documento di identità del dichiarante, all'indirizzo [comgalatro.protocollo@pec.it](mailto:comgalatro.protocollo@pec.it) oppure consegnata a mani presso l'ufficio protocollo dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Il termine ultimo per l'inoltro della suddetta comunicazione è il giorno 02/10/2025.

Si ricorda che in caso di nomina il presidente dovrà scegliere una persona di fiducia per svolgere le funzioni di segretario e che tale persona dovrà essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di Galatro, essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 23 del D.P.R. 570/60 e all'art. 38 del T.U. n. 361/1957.

L'art. 23 del D.P.R. 570/60 prevede alcuni casi di incompatibilità. Sono esclusi dalle funzioni di componenti di seggio elettorale:

- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i Segretari Comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.